

Imposte dirette e trust: le evoluzioni

Negli ultimi dieci anni si è ribadita l'importanza della qualificazione

Il trattamento impositivo ai fini delle imposte indirette del trasferimento immobiliare al trustee è stato oggetto di lunghi approfondimenti da parte degli studiosi negli ultimi dieci anni. La dottrina più attenta ha ribadito, in diverse occasioni, l'importanza di qualificare correttamente la fattispecie impositiva sottostante il trasferimento immobiliare al trustee prima di determinare la tipologia di imposta da applicare e le aliquote corrette.

PAOLO GAETA* L'intervento normativo del 2006 (legge 286 art. 2 commi da 47 a 49) con il quale è stata istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, è sembrato concludere il dibattito sulle imposte indirette e trasferimenti al trustee, soprattutto dopo l'emanazione del documento interpretativo

n. 48 del 6 Agosto del 2007, con il quale è stata espressamente prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni agli atti di costituzione di vincoli di destinazione ed esplicitamente ai trust; assimilati, questi ultimi, ad i vincoli di destinazione sul presupposto, erroneo, che il trust comportasse necessariamente una "traslazione" della proprietà immobiliare. Lo sforzo compiuto dall'Agenzia delle Entrate per comprendere e determinare la tassazione del trust è stato intenso, ma è stato viziato dalla prospettiva unicamente "liberale" dalla quale si sono posti i tecnici dell'a.f. e dalla quale hanno analizzato il fenomeno impositivo. Sia nel settore delle imposte dirette che in quello delle indirette, non è possibile determinare le imposte dovute dal trustee, o dai soggetti che interagiscono con il trustee, in maniera rigida, sottovalutando il fatto che il "rapporto di trust", in quanto "particolare rapporto di proprietà" o secondo altri "particolare rapporto obbligatorio", è talmente

variabile dal poter assumere le vesti di un mandato, quanto piuttosto di una liberalità o può essere assimilato ad una fondazione oppure essere una Onlus. Un trust di garanzia, ad esempio, non ha nulla di comparabile con una liberalità. Con questa, prima, sentenza tributaria si ha la testimonianza giuridica che il vestito cucito dall'a.f. addosso al trust, nella circolare 48/07, è inadeguato, troppo rigido, tutto a più, adatto al solo trust liberale (i trust liberali sul piano internazionale rappresentano la minoranza dei trust). La Commissione tributaria provinciale di Lodi è stata la prima ad occuparsi della tassazione di un trasferimento immobiliare ad un trust utilizzato per finalità commerciali dopo la circolare del 2007, e le conclusioni alle quali sono giunti i giudici tributari sembrano pacificamente condivisibili. Come di consueto sarebbe opportuno "quadrare" la sentenza con l'atto di trust alla quale la stessa si riferisce, ma le conclusioni dei giudici sono sufficienti a comprendere e condivide-

re l'iter logico-giuridico seguito per dichiarare dovuta l'imposta fissa di registro. Il contribuente (il notaio unico destinatario dell'avviso di liquidazione) ha impugnato l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate di Lodi ha applicato l'imposta di donazione (con l'aliquota del 8%) ad un atto istitutivo di trust con il quale il disponente aveva trasferito il proprio patrimonio al trustee affinché quest'ultimo procedesse alla liquidazione della società nell'interesse dei creditori e dei soci. Il trust non era, pertanto, espressamente previsto come atto soggetto all'imposta di donazione, ne poteva essere considerato un vincolo di destinazione dei beni; i giudici, infatti, ribadiscono come il trust "avendo solamente scopo liquidatorio, non era atto di liberalità, mancando dell'*animus donandi* e dell'*arricchimento patrimoniale del beneficiario*". I giudici sottolineano come la legge 286/06, inoltre, non prevede espressamente la tassazione dei trust, ma dei soli vincoli di destinazione; pertanto i trust

potranno essere tassati come donazioni se, e nella misura in cui, siano atti liberali o assimilabili ad i vincoli di destinazione, verificando caso per caso gli effetti prodotti dall'atto istitutivo. In conclusione, il trasferimento per i giudici di Lodi è da tassare ad imposta fissa, in contrasto o meglio ad integrazione del parere espresso dall'Agenzia nella circolare 48/2007, in considerazione del fatto che il trustee ha ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale e non ravvisandosi alcun vincolo di destinazione. La giurisprudenza italiana, sia quella civile che quella tributaria, continua a dimostrare come sia in grado di inquadrare fenomeni impositivi complessi che si generano con il trust, interpretando le fattispecie in modo sistematico. Dottrina e giurisprudenza condividono la consapevolezza che il trust è flessibile, la prassi ed il legislatore tributario se ne renderanno conto gradualmente sempre di più.

**Commissione trust e tutela del patrimonio Odcec Napoli*